
PRETURA ROMA9 MARZO 1989

ESTENSORE: BONACCORSI

PARTI: SOPIN

(Avv. Biasotti Mogliazza)

UNIVERSITÀ DI ROMA

(Avv. Stato Bruni)

**Appalto • Automazione di
procedure gestionali di un
ospedale • Inadempienza del
committente • Provvedimenti
d'urgenza • *Periculum in mora* •
Insussistenza.**

*Il fermo programmato, da parte del
committente, di un sistema informatico
ospedaliero a seguito della cessazione di
un rapporto di appalto non è fonte di
pregiudizio grave ed irreparabile per
l'appaltatore e per il sistema stesso ed i
suoi macchinari.*

Con ricorso del 12 gennaio 1989, la Sopin S.p.A. — premesso che con il contratto di appalto in data 27 marzo 1981 l'Università degli Studi di Roma le aveva affidato l'automazione di procedure gestionali per il Policlinico Umberto I; che in attesa della indizione di un nuovo appalto concorso avente lo stesso oggetto di tale appalto, i rapporti tra l'Università e la Sopin non erano cessati ma erano continuati in modo costante pur dopo la scadenza biennale originaria, del 31 dicembre 1986; che dopo varie vicende, sottoposte anche alle decisioni dei giudici amministrativi, l'Università stava ponendo in essere una serie

* Nella penuria di pronunce in tema di contratti informatici si pubblica la decisione del Pretore di Roma in tema di adempimento da parte del committente di un servizio informatizzato ospedaliero. Per un precedente ricorso alle misure cautelari per ottenere la manutenzione del contratto — da parte del fornitore, però — v. Pret. Milano 2 maggio 1983, in questa *Rivista*, 1985, 741 (con richiami di R. RISTUCCIA). Per una sintesi della ricca giurisprudenza d'oltralpe in materia v. C. VIGLI, *La giurisprudenza francese sul tema dei contratti di informatica*, in questa *Rivista*, 1988, 917 (in part. a p. 923).

di comportamenti lesivi tendenti ad attuare un vero e proprio sfratto forzoso in via amministrativa prima della scadenza del termine, senza tener conto dell'accordo formalmente sottoscritto il 21 aprile 1988, da sottoporre ancora al Consiglio di Amministrazione, e in contrasto, comunque, con tutta una serie di sue precedenti manifestazioni, costituenti vere e proprie autolimitazioni — lamentava l'esistenza di un danno grave ed irreparabile, per effetto della interruzione del rapporto imposta dall'Università, sotto il profilo della non funzionalità delle procedure o addirittura del deterioramento delle procedure stesse, oltre al licenziamento di un grande numero di dipendenti.

Chiedeva, pertanto, che l'adito Pretore, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. accertato il pregiudizio imminente ed irreparabile subendo dalla Sopin nel periodo di tempo necessario per far valere il diritto della stessa all'adempimento da parte dell'Università delle obbligazioni tutte da quest'ultima assunte con i contratti menzionati e con le lettere di conferma, in particolare quella del 24 ottobre 1987, accettata dalla Sopin, che aveva proseguito a fornire le sue prestazioni, ordinasse all'Università degli Studi di Roma la prosecuzione dei rapporti con la società ricorrente, in conformità delle previsioni contrattuali richiamate con la citata lettera del 24 ottobre 1987, fatte proprie dall'Università e risolte unilateralmente con lettera 31 maggio 1988.

Il Pretore, stante la natura del pregiudizio dedotto dalla società ricorrente, con decreto in pari data 12 gennaio 1989, ordinava in via provvisoria e urgente la prosecuzione, fino alla data dell'udienza di comparizione, del rapporto contrattuale di cui al ricorso.

All'udienza fissata, si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Roma attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale resisteva al ricorso, deducendone la improponibilità ed inammissibilità per difetto dei necessari requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e rilevando che la presenza della Sopin nel Policlinico era arbitraria e senza titolo.

Assunte sommarie informazioni testimoniali mediante audizione dell'ing. Franco Di Ferrante, capo progetto della Sopin, e acquisiti numerosi documenti, il

Pretore si riservava di decidere concedendo alle parti congruo termine per il deposito di note illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — Il ricorso non può essere accolto.

Dall'esame della copiosa produzione documentale acquisita in atti emergono, infatti, seri dubbi sulla sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'invocata tutela cautelare d'urgenza, segnatamente sotto il profilo del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

I. Quanto al *fumus*, appare sorretta da scarse probabilità di accoglimento, in sede di merito, la pretesa della società istante di vedere confermato il rapporto contrattuale di appalto, già cessato alla scadenza del 31 dicembre 1986 e poi proseguito solo in via di fatto. L'asserita titolarità del diritto alla prosecuzione dei rapporti con l'Università non può fondarsi, infatti, sulla esistenza di atti e negozi aventi efficacia vincolante per la stessa Università siccome « autolimitazioni » dell'autonomia contrattuale.

Giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato che non esistono, sotto il profilo giuridico, rapporti contrattuali in corso tra le parti, poiché si è avuta la prosecuzione in atto del rapporto avente ad oggetto il progetto informatico, solo in via di mero fatto.

L'atto sottoscritto il 21 aprile 1988 non può integrare alcuna forma di accordo vincolante. Trattavasi, invero, di un'ipotesi di accordo, non perfezionata né formalizzata.

In tale data vi fu soltanto un incontro tra i legali delle parti al quale presenziarono anche il Rettore e il Presidente della Sopin, al fine di individuare la possibilità di una definizione transattiva del pregresso rapporto. Di tale incontro si dava memoria in un atto scritto, che tuttavia non veniva siglato dal Rettore. L'orientamento in esso manifestato al fine di una definizione transattiva del rapporto non riportava peraltro il consenso degli organi deliberanti dell'Università. La risoluzione di ogni rapporto con la Sopin venne infatti ribadita nelle delibere 18 maggio 1988 e 19 maggio 1988 e nella diffida del Rettore del 31 maggio 1988.

Né miglior sorte poteva avere la precedente nota 24 ottobre 1987 del prof. Buc-ci, presidente della delegazione consiliare, che non poteva impegnare l'Universi-

tà, null'altro potendo rappresentare se non una personale iniziativa dello stesso prof. Bucci, in quanto l'Università non può deliberare se non attraverso i propri organi collegiali (Consiglio d'amministrazione e Delegazione Consiliare). Si tratta, perciò, di semplici previsioni contrattuali (dichiarazioni di intenti) non fatte proprie dai competenti organi dell'Università e rimaste, quindi, prive di giuridica rilevanza.

Né può affermarsi l'esistenza di una « proroga legale del contratto per impossibile interruzione dello stesso sino alla non ancora compiuta procedura di verbalizzazione in contraddittorio della consistenza attuale dei lavori per la loro consegna (art. 62 d.P.R. 25 maggio 1995, n. 350) » come assume la difesa di parte ricorrente a p. 7 delle note autorizzate.

Non può influire, invero, sulla natura, efficacia e durata del contratto ogni eventuale violazione amministrativa o l'asserita « negazione continua e costante di un collaudo in contraddittorio che possa smentire le ripetute infondate accuse formulate al funzionamento ed alla funzionalità del sistema informatico » (p. 9).

In definitiva, manca ogni presupposto probatorio che induca a ritenere la sussistenza e la titolarità del diritto cautelato.

II. Ma anche sul piano del *periculum in mora*, non si vede quale pregiudizio imminente ed irreparabile possa derivare alla funzionalità del sistema, non di qualsiasi interruzione improvvisa del lavoro, ma dal fermo programmato del sistema stesso, siccome funzionale alla cessazione del rapporto contrattuale. Nessun elemento induce a ritenere che il personale dell'Università non sia in grado di gestire correttamente le procedure, determinando a « un insanabile deterioramento delle procedure stesse » ed eventuale danneggiamento dei macchinari. Peraltro, la Sopin non può essere chiamata a rispondere di fatti e circostanze ad essa non imputabili, mentre non mancherà di adottare le opportune cautele per la rimozione e il trasporto del materiale di sua pertinenza, considerata la natura dello stesso, attuando un razionale ritiro degli uomini e dei mezzi già messi a disposizione dell'Università. La dovuta cura, altresì, potrà essere posta in essere per la salvaguardia del lavoro

espletato dalla Sopin, mentre per gli eventuali diritti risarcitori vantati dalla stessa per quanto riguarda i danni irreparabili al sistema informatico che sarebbero stati cagionati con il fermo improvviso dei lavori, ogni pretesa potrà essere fatta valere nella competente sede di merito.

Il pregiudizio derivante dal rifiuto di un collaudo in contraddittorio e dalla mancanza di verbali di consegna potrà essere scongiurato, se del caso, con la procedura di accertamento tecnico preventivo (estranea al presente procedimento d'urgenza, avente, come è noto, carattere del tutto « residuale »).

I dedotti problemi occupazionali, per il licenziamento di un gran numero di dipendenti, non possono assumere rilevanza in questa sede, trattandosi, comunque, di un evento previsto e prevedibile in relazione alla prestabilita scadenza del contratto.

Non può parlarsi neppure di danno all'immagine, in relazione sempre alla natura di vincolo temporaneo di qualsiasi rapporto contrattuale e alla fisiologica cessazione delle relative prestazioni.

Del tutto evanescente è poi, il dedotto profilo di danno all'immagine aziendale che si assume connesso alla cessazione del rapporto senza verbale di consegna con le modalità di cui all'art. 62 del citato r.d. 25 maggio 1895, n. 350.

III. In definitiva, sulla scorta di quanto sopra emerso, non può essere disposta, neppure in via provvisoria, alcuna ripresa forzata del rapporto di fornitura di cui trattasi, in presenza della volontà espressa formalmente dagli organi di governo dell'Università (Consiglio di Amministrazione Delegazione Consiliare, Rettore) e non contraddetta da diverse e valide dichiarazioni negoziali, di non servirsi ulteriormente della fornitura Sopin, e in assenza quindi di uno strumento contrattuale valido ed efficace, non potendo contestarsi che l'Università, al pari di tutti gli enti pubblici, può e deve agire e deliberare attraverso i propri organi e nelle forme volute dalla legge.

Il decreto emerso *inaudita altera parte* va, perciò, revocato, e il ricorso rigettato.

Sussistono, però, giusti motivi, in relazione alle particolari circostanze della controversia, per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.